

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 01 del 07 gennaio 2020

- 1) Novità “Legge di bilancio 2020”** (Legge 27.12.2019 n. 160);
- 2) Novità Decreto “Collegato alla Finanziaria 2020”** (Legge 157/2019, in conversione del DL 124/2019);
- 3) Nuove regole per l’invio dello “scontrino telematico”;**
- 4) Obblighi di pubblicità/trasparenza su contributi pubblici ricevuti;**
- 5) Variazione del tasso d’interesse legale dal 01.01.2020;**
- 6) Predisposizione del dettaglio di magazzino al 31.12.2019;**
- 7) Bando ISI 2019 INAIL: investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

1. Con la pubblicazione nella G.U. del 30.12.2019 è entrata in vigore con **decorrenza 01.01.2020** la c.d. “**Legge di Bilancio 2020**” (Legge 27.12.2019 n. 160). Qui di seguito riepiloghiamo i passaggi più significativi per quanto riguarda le **novità** fiscali/lavoro e non solo.

- **Sterilizzazione aumenti aliquote IVA:** è confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta al 10% e di quella ordinaria al 22%. Sono previsti aumenti diversificati a decorrere dal 2021.
- **Deducibilità IMU/IMIS:** è stato confermato che per il 2019 l’IMU / IMIS è deducibile dal reddito d’impresa e/o professionale, relativamente agli immobili strumentali (capannoni, alberghi, ecc.), nella misura del 50%.
- **Cedolare secca per contratti a canone concordato:** è confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito tra le parti.
- **Proroga detrazioni recupero edilizio (50%) e riqualificazione energetica (50% - 65%):** è confermata la proroga della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% e di riqualificazione energetica al 50% - 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2020. Viene inoltre abrogata dal 01.01.2020 la tanto contestata possibilità di richiedere lo “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione.
- **Proroga detrazione “bonus mobili”:** è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus Mobili”, cioè la detrazione Irpef del 50% ripartita in 10 anni su una spesa massima ammessa di € 10.000 per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 01.01.2019.

-
- **Proroga detrazione “bonus verde”:** è prorogata anche per il 2020 la detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo per gli interventi di “sistemazione a verde” delle pertinenze, realizzazione di impianti di irrigazione, di coperture a verde e giardini pensili.
 - **Aumento spesa ammessa per detrazione Irpef su spese veterinarie:** è previsto l’aumento da € 387,34 ad € 500 della detrazione massima sulle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
 - **Proroga credito d’imposta c.d. “sport bonus”:** è prorogato al 2020 il credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici e per nuove strutture.
 - **Modifica alle agevolazioni fiscali del c.d. “super ammortamento” e “iper ammortamento”:** è stata completamente rivista la disciplina del Piano “Impresa 4.0” che aveva introdotto i c.d. “*super ammortamento*” e “*iper ammortamento*”. E’ ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese/lavoratori autonomi che nel corso del 2020 (o fino al 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, ad esclusione delle autovetture, dei fabbricati e comunque ai beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. Per la fruizione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, ad oggi non ancora definita, ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Il credito per il “*super ammortamento*” spetta nella misura del 6% del costo (con spesa massima ammessa di € 2.000.000), mentre per l’“*iper ammortamento*” è del 15%, 20% o 40%, a seconda della tipologia d’investimento in beni ad alta tecnologia ed interconnessione ed in base agli scaglioni di spesa. Il credito è utilizzabile, infine, in compensazione con F24 e da ripartire in 5 quote annuali (3 quote per i beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Le fatture/documenti attestanti la spesa oggetto di agevolazione devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative citate.
 - **Modifica alla agevolazione fiscale del c.d. “Credito Ricerca & Sviluppo”:** Viene introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative che saranno individuate con appositi decreti dal MISE. Per la fruizione dell’agevolazione è ora richiesta un’apposita comunicazione al MISE stesso, al quale è inoltre demandata l’individuazione delle modalità e dei termini per l’invio. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’attività; per la R&S è pari al 12% della base di calcolo, per l’innovazione tecnologica è pari al 6%, per l’innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica/innovazione digitale è pari al 10%, mentre per le altre attività innovative (che il MISE individuerà) è pari al 6%. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 e dovrà essere ripartito in 3 quote annuali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che venga rilasciata da un Revisore legale un’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese (sulla spesa di certificazione viene riconosciuto un credito d’imposta aggiuntivo fino a € 5.000).
 - **Bonus Formazione 4.0:** è previsto per il 2020 un credito d’imposta per le imprese che investono in formazione del personale dipendente al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

-
- **Introduzione del c.d. “Bonus facciate”:** è introdotta una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (zone totalmente o parzialmente edificate). La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali e non è previsto limite di spesa.
 - **Ripristino della deduzione “ACE”:** con la soppressione già dal 2019 della tassazione agevolata degli utili reinvestiti con aliquota IRES del 15% (di fatto mai entrata realmente in vigore), viene ripristinata a decorrere dal periodo d'imposta 2019 l'agevolazione ACE di cui al DL 201/2011. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari al 1,3%.
 - **Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici:** è confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abituamente” acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carte di credito, ecc.).
 - **Estensione “bonus edicole”:** Il citato bonus, pari ad € 2.000, per il 2020 è previsto anche a favore degli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui all'art. 2, co. 3, D.lgs. 170/2001, anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali/riviste/periodici nel Comune.
 - **Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito:** le detrazioni per oneri vengono rimodulate in base al reddito del contribuente nel caso in cui sia superiore a € 120.000.
 - **Tracciabilità delle detrazioni fiscali personali:** è confermato che la detrazione Irpef del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15 Tuir sarà riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante sistema di pagamento tracciato (assegni, bonifico, carte di debito/credito, ecc.), ad esclusione di quelle per l'acquisto di medicinali/dispositivi medici nonché prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private ma accreditate al SSN, che potranno essere riconosciute anche se pagate a contanti.
 - **Rivisitazione della c.d. “accisa gasolio” per imprese di autotrasporto:** dal 01.10.2020 l'agevolazione non è più riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore. Dal 2021 non è più riconosciuta per veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.
 - **Tassazione del “fringe benefit” su veicoli aziendali:** viene rivista la disciplina relativa agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti/collaboratori. Il benefit tassabile è regolato ora da due distinte discipline; per i contratti stipulati fino al 30.06.2020 è confermata la tassazione al 30% prevista dalla vecchia disciplina, mentre per quelli stipulati dal 01.07.2020 la % applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo, da un minimo del 25% per i più ecologici fino ad un massimo del 50% per i più inquinanti. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, scaricabili al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19A08095/sg>.
 - **Buoni pasto mense aziendali:** è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4,00 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8,00 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

-
- **Estromissione agevolata dell'immobile della Ditta Individuale:** è riproposta l'agevolazione fiscale sulla fuoriuscita dal regime d'impresa, poste in essere dal 01.01.2020 al 31.05.2020, degli immobili strumentali di proprietà dell'Imprenditore Individuale posseduti al 31.10.2019. L'imposta sostitutiva è pari all'8% da versarsi per un 60% entro il 30.11.2020 e per il restante 40% entro il 30.06.2021.
 - **Modifica condizioni d'accesso al c.d. "Regime Forfettario":** rispetto alle condizioni previgenti, vengono reintrodotti due restrizioni per l'accesso al regime fiscale dei c.d. "Forfettari". Un limite di € 20.000 relativo alle spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato, nonché l'esclusione per i soggetti che possiedono contemporaneamente redditi da lavoro dipendente/pensione eccedenti gli € 30.000. Viene inoltre prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento per chi opta comunque per la fatturazione elettronica, pur non essendone obbligato.
 - **Rivalutazione terreni e partecipazioni:** è riproposta ancora la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili/agricoli e di partecipazioni in società non quotate posseduti da parte di persone fisiche non in regime d'impresa alla data del 01.01.2020, versando entro il 30.06.2020 un'imposta sostitutiva dell'11% e predisponendo sempre entro la stessa data una perizia asseverata.
 - **Rivalutazione beni d'impresa:** è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 per le società di capitali ed enti commerciali "Oic adopter". La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 ed il saldo attivo da rivalutazione va imputato in un'apposita riserva in sospensione d'imposta; va applicata un'imposta sostitutiva Ires/Irap del 12% sui beni ammortizzabili e del 10% sui beni non ammortizzabili, ed è comunque possibile affrancare fiscalmente anche la riserva generata, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%.
 - **Accertamenti direttamente esecutivi per i tributi di Enti locali:** dal 01.01.2020 anche gli Enti locali (Province, Comuni, ecc.) potranno emettere accertamenti direttamente esecutivi per la riscossione di tributi arretrati non versati (ad es. IMU/IMIS, oneri di urbanizzazione, ecc.).
 - **Proroga Sabatini-ter:** è previsto un rafforzamento degli stanziamenti sino al 2025 a favore dell'agevolazione in conto interessi su finanziamenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi.
 - **"Bonus bebè" e "Asilo nido":** è confermato il riconoscimento di un assegno (Bonus Bebè) per ogni figlio nato/adottato dal 01.01.2020 al 31.12.2020 fino al compimento del primo anno d'età. L'importo complessivo del bonus, erogato dall'INPS mensilmente, è parametrato valore dell'ISEE e varia da € 960 ad € 1.920. Viene anche confermato il riconoscimento "a regime" del bonus "Asilo nido", del valore di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette di asili nido privati e pubblici; a decorrere dal 2020, inoltre, il bonus è incrementato di € 1.500 per nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 25.000, e di € 1.000 per nuclei con ISEE compreso tra € 25.001 ed € 40.000.
 - **Unificazione IMU – TASI:** a decorrere dal 2020 le "vecchie" IMU e TASI sono sostituite dalla nuova IMU, per la quale vengono adeguate/riviste le relative aliquote di imposizione. Resta ferma l'autonomia impositiva per le Province autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).
 - **Riduzione cuneo fiscale:** per ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti è previsto lo stanziamento di 3 mld di euro sul 2020 e 5 mld di euro sul 2021. Servono però i relativi provvedimenti normativi di attuazione.

- **Riduzione dei contributi sull'Apprendistato:** per i contratti di apprendistato duale di primo livello, il quale consente ai giovani di frequentare un percorso di formazione professionale o istruzione per conseguire un titolo di studio e contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando quindi l'ingresso nel mondo del lavoro, è previsto uno sgravio contributivo del 100% nei primi 3 anni di rapporto. Questa novità interessa i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
 - **Riduzione tariffe INAIL:** la manovra di Bilancio 2020 rende strutturale l'attuale impianto tariffario.
 - **Incentivi per l'assunzione di under 35:** l'agevolazione contributiva, pari al 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro entro i limiti di euro 3.000 annui e per un periodo massimo di 3 anni, della Legge 205/2017 destinata all'assunzione a tempo indeterminato, o alla trasformazione di un rapporto a termine, degli under 35 viene confermata anche per il 2019 e 2020 (per poi limitarsi agli under 30 dal 2021). Condizione essenziale per il diritto all'incentivo è che chi è avviato al lavoro non sia mai stato occupato, nella sua vita lavorativa, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 - **Congedo obbligatorio del padre lavoratore:** il congedo obbligatorio retribuito a carico 100% Inps, da fruire entro 5 mesi in relazione ai figli nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, a favore del padre lavoratore è prorogato anche per l'anno 2020 nella misura di 7 giorni (fino al 31 dicembre 2019 erano 5 giorni). E' fruibile anche in modo non continuativo. Anche per l'anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
2. Con la pubblicazione nella G.U. del 24.12.2019 è entrata in vigore con **decorrenza 25.12.2019** il c.d. "**Collegato alla Finanziaria 2020**" (*Legge 157/2019*) in conversione del DL 124/2019. Qui di seguito riepiloghiamo i passaggi più significativi per quanto riguarda le **novità** fiscali e non solo.
- **Utilizzo in compensazione dei crediti tributari:** viene rivista la modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF – IRES – IRAP emergenti dalle rispettive dichiarazioni fiscali. Al pari di quelli IVA, a decorrere dai crediti maturati dal 2019, l'utilizzo in compensazione in F24 per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuato esclusivamente a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della relativa dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.
 - **Obbligo utilizzo servizi telematici Ag.Entrate (*Entratel o Fisco on line*) per presentazione mod. F24:** la Risoluzione A.E. n. 110 del 31.12.2019 ha chiarito ed elencato i codici tributo relativi a crediti d'imposta maturati, anche in qualità di sostituti d'imposta, per l'utilizzo dei quali è ora obbligatoria la presentazione dell'F24 con i servizi telematici *Entratel o Fisco on line* forniti da Ag. Entrate. Tra questi figurano ora, ad esempio, anche i crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto, quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), il c.d. "Bonus Renzi" e quelli che derivano da mod. 770. Raccomandiamo pertanto massima attenzione nell'utilizzo di crediti a compensazione in F24 in vista delle prossime scadenze.
 - **Ritenute e compensazioni in appalti/subappalti:** dal 01.01.2020 i soggetti residenti in Italia che affidano tramite contratto di appalto o subappalto il compimento di un'opera o un servizio di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili, devono

richiedere all'impresa appaltatrice/subappaltatrice copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio. Il versamento di tali ritenute è effettuato dall'impresa con distinti F24 per ciascun committente e senza la possibilità di compensazione.

- **Reverse charge per la somministrazione di manodopera:** è estesa l'applicazione del *reverse charge* Iva alle prestazioni di servizio effettuate con contratti di appalto, subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo. L'entrata in vigore è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della UE.
- **Divieto di emissione di fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria:** è confermato anche per il 2020 il divieto di emettere fatture in modalità elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
- **Periodicità per l'invio del c.d. "Esterometro":** è disposto che dal 2020 la trasmissione telematica dello Spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (pertanto non più con cadenza mensile).
- **Imposta di bollo su fatture elettroniche:** in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, dal 2020 il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (entro il 16.06 ed il 16.12 di ogni anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.
- **Limite all'utilizzo di denaro contante:** è prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante. Il limite passerà da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021. A decorrere poi dal 01.01.2022 il limite sarà ulteriormente ridotto ad € 1.000.
- **Niente sanzioni senza POS:** in sede di conversione in Legge è stata cancellata la norma che, con decorrenza 01.07.2020, prevedeva sanzioni a carico dei titolari di Partita Iva che avessero rifiutato di farsi pagare con una carta di credito/debito.
- **Entrata in vigore della c.d. "Lotteria degli scontrini":** è stata differita al 01.07.2020 l'operatività della Lotteria degli scontrini. In base alle nuove disposizioni, per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto il contribuente comunichi il "codice lotteria" (rilasciato dal Portale Lotteria presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate) all' esercente, il quale trasmetterà all'Agenzia Entrate i singoli dati. Non sono più previste sanzioni in caso di mancata accettazione del Codice Lotteria da parte dell' esercente, ma l'acquirente potrà segnalare tale circostanza nel Portale dell'Agenzia Entrate, la quale potrà riservarsi di effettuare i relativi controlli presso l' esercente "inadempiente". Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, inoltre, saranno effettuate estrazioni di premi aggiuntivi a favore dei soggetti privati che effettueranno transazioni appunto elettroniche. Le modalità attuative sono demandate ad un apposito provvedimento dell'Agenzia Entrate.
- **Introduzione di un credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici:** a decorrere dal 01.07.2020 viene riconosciuto un credito d'imposta del 30% (da utilizzare in F24) sull'importo delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate a favore degli

esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi che hanno realizzato ricavi/compensi complessivi nell'anno precedente non superiori a € 400.000.

- **Istituzione del Registro Unico Operatori Gioco Pubblico:** a decorrere dal 2020 presso l'Agenzia Dogane è istituito detto nuovo Registro. E' demandato al MEF il decreto attuativo con le disposizioni applicative relative alla tenuta/iscrizione/cancellazione dal Registro.
- **Acconti d'imposta Irpef-Ires-Irap per soggetti "ISA":** è confermato che a decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (subentrati agli Studi di Settore), l'acconto Irpef-Ires-Irap va versato in 2 rate di pari importo (50%). Detta disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari delle società.
- **Termine per predisposizione e trasmissione CU2020:** è fissato al 16.03.2020 il termine entro il quale il sostituto d'imposta è tenuto ad inviare la CU all'Agenzia delle Entrate ed a consegnarne una copia al percettore (lavoratori dipendenti, autonomi, ecc.).

3. Con provvedimento del 20.12.2019 l'Agenzia delle Entrate ha **aggiornato le specifiche tecniche per la gestione e l'invio telematico dei corrispettivi elettronici** mediante i nuovi **Registratori Telematici (RT)** che entreranno **in vigore dal 01.07.2020**, sia per tener conto dell'evoluzione normativa e tecnologica, ma anche delle istanze delle associazioni di categoria:

- > viene precisato che la memorizzazione dei corrispettivi all'interno del RT deve avvenire al momento dell'effettuazione dell'operazione, mentre l'**invio telematico dei dati** all'Agenzia Entrate può avvenire **entro 12 giorni** da tale momento;
- > se la **chiusura di cassa** avviene **oltre la mezzanotte del giorno di apertura**, poiché i dati vengono imputati alla data di chiusura giornaliera, per una corretta imputazione dei corrispettivi è evidenziata l'utilità di effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura;
- > il tracciato per l'invio dei dati viene modificato per consentire di **distinguere i corrispettivi non riscossi**. E' il caso, ad esempio, degli importi relativi agli omaggi, o di scontrini emessi a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi non pagate, nonché per le operazioni per le quali successivamente viene emessa fattura.

I Registratori Telematici dovranno pertanto **essere adeguati alle nuove specifiche entro il 30.06.2020**, anche per tener conto delle nuove regole tecniche previste per la trasmissione dei dati validi per la c.d. "Lotteria degli scontrini" già citata.

Si sottolinea, infine, che il nuovo **documento commerciale** (sostitutivo dello scontrino e della ricevuta fiscale) deve obbligatoriamente **indicare anche la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**, dati che per il vecchio scontrino fiscale non erano obbligatori.

4. Si ricorda che le **ditte individuali**, le **società di persone** e le **società di capitali** (Srl e Spa) che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli **enti non commerciali** devono **pubblicare** sul proprio **sito internet** (o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria d'appartenenza o sulla propria pagina Facebook), **entro il 30.06 di ogni anno**, le informazioni relative a sovvenzioni, **contributi**, vantaggi o aiuti **ricevuti nell'anno precedente da Enti pubblici** o società a controllo pubblico;

Le società di capitali (Srl o Spa) che redigono il bilancio in forma ordinaria devono assolvere a tale obbligo pubblicando detti introiti nella propria Nota Integrativa al bilancio.

I suddetti obblighi non sussistono se l'importo annuale dei contributi/vantaggi ricevuti siano complessivamente inferiori ad euro 10.000.

A partire **dal 01.01.2020** il mancato assolvimento del predetto obbligo comporta una **sanzione** pari all'**1%** degli importi ricevuti, **con un minimo di euro 2.000**. Trascorsi inoltre 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è prevista la restituzione integrale del contributo ricevuto.

5. Con D.M. Economia del 12.12.2019 viene stabilito che **a decorrere dal 01.01.2020 il tasso di interesse legale** passa dal 0,80% al **0,05%**. La variazione ha effetto, ad esempio, per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.

6. Si ricorda di provvedere alla **valutazione e determinazione delle rimanenze di magazzino** relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti **in essere al 31.12.2019** presso i magazzini della Vostra Ditta, ovvero presso terzi. Per consentirci ad adempiere correttamente alle scadenze civilistiche e fiscali, Vi invitiamo a farci pervenire tali elementi entro il prossimo 29 febbraio.

7. L'INAIL comunica la pubblicazione del **Bando ISI 2019** per il finanziamento dei progetti di miglioramento dei livelli di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** realizzati da imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura. Le risorse destinate all'iniziativa sono per i seguenti assi di finanziamento:

- progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse di finanziamento 1);
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse di finanziamento 2);
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (asse di finanziamento 3);
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (asse di finanziamento 4);
- progetti per micro e piccole imprese della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (asse di finanziamento 5).

Il finanziamento massimo erogabile è di € 60.000,00, mentre quello minimo è di € 1.000,00.

La **domanda di ammissione** al Bando ISI 2019 deve essere presentata in modalità telematica accedendo all'apposita sezione del sito INAIL.

Le date di apertura e chiusura della procedura, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, **entro il 31 gennaio 2020**.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito www.studiosartoritn.it.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio